

CF FINANCE - S.r.l.

Sede in Roma, via Eleonora Duse n. 53
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 07196881002

Avviso di cessione pro-soluto (ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 la «Legge sulla Cartolarizzazione» e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 il «Testo Unico Bancario»).

CF Finance S.r.l., società costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Roma, Via Eleonora Duse 53, iscritta al n. 34357 dell'Elenco Generale tenuto presso l'Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, nonché iscritta all'Elenco Speciale tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico Bancario, codice ABI n. 327270 (di seguito, "**CF Finance**" o la "**Società**"), comunica che, in forza di un contratto quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco (di seguito, l' "**Accordo Quadro**") stipulato in data 28 marzo 2003 con Credifarma S.p.A., con sede legale in Roma, Via dei Caudini 2 (di seguito, "**Credifarma**" o il "**Cedente**"), con efficacia a far tempo dal 21 febbraio 2007, o - se successiva - dalla data di pubblicazione del presente avviso (di seguito, la "**Data di Cessione**"), CF Finance ha acquistato *pro soluto* ed in blocco da Credifarma, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio di crediti (di seguito, i "**Crediti**") derivanti da contratti di anticipazione di credito (di seguito, i "**Contratti di Anticipazione**") stipulati tra Credifarma e talune farmacie private abilitate alla fornitura di medicinali agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale ed iscritte alla Associazione Provinciale dei Titolari di Farmacia competente per territorio e aderenti a Federfarma (di seguito, le "**Farmacie**" o i "**Debitori**") in relazione ai crediti dalle Farmacie vantati nei confronti delle A.S.L. e rispetto ai quali ciascuna Farmacia ha rilasciato a Credifarma un mandato all'incasso, irrevocabile e con rappresentanza (di seguito, il "**Mandato Irrevocabile all'Incasso**").

I Crediti includono, *inter alia*, l'insieme di ogni e qualsiasi diritto di credito, anche futuro e/o eventuale, che abbia scadenza successiva al 20 febbraio 2007 (di seguito, la "**Data di Valutazione**") vantato dal Cedente nei confronti dei Debitori a seguito e per effetto della stipulazione dei Contratti di Anticipazione, ivi inclusi, ma senza limitazione: (i) il credito relativo all'importo in linea capitale risultante dalle distinte contabili riepilogative (di seguito, le "**DCR**") presentate dai Debitori al Cedente e da quest'ultimo accettate e finanziate ai sensi del relativo Contratto di Anticipazione e (ii) il credito relativo agli interessi dovuti dai Debitori al tasso e secondo le modalità previste nel Contratto di Anticipazione. I Crediti comprendono altresì, senza limitazione: (i) qualsiasi credito per interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento delle somme dovute dai Debitori; (ii) qualsiasi credito derivante dal non corretto o ritardato adempimento delle obbligazioni dei Debitori ivi compresi i danni risarcibili ai sensi di contratto e/o di legge e alle spese sostenute dal Cedente a seguito dell'inadempimento dei Debitori e della eventuale risoluzione del Contratto di Anticipazione successivamente alla Data di Valutazione (ivi incluse le spese legali e giudiziarie sostenute in sede di recupero di quanto dovuto dai Debitori); (iii) qualsiasi ulteriore credito derivante dal Contratto di Anticipazione per costi, commissioni, oneri ed accessori dovuti; (iv) tutti i diritti di garanzia e le azioni riconosciuti al Cedente a seguito della stipulazione del Contratto di Anticipazione; e (v) qualsiasi diritto o facoltà di compensazione riconosciuto al Cedente ai sensi dei Contratti di Anticipazione, ivi inclusa la facoltà di compensare le somme pagate al Cedente dalle A.S.L. in forza dei Mandati Irrevocabili all'Incasso con le somme dovute dai Debitori ai sensi dei Contratti di Anticipazione.

I Crediti sono stati selezionati sulla base dei seguenti criteri:

1. essere dovuti da Debitori che:

(i) non si trovano in stato di insolvenza o di liquidazione volontaria, né sono stati sottoposti a fallimento, concordato preventivo o a qualsiasi altra procedura concorsuale applicabile, né sono o sono stati segnalati a sofferenza presso la Centrale dei Rischi;

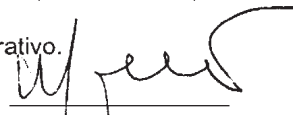
- (ii) non sono soci a responsabilità illimitata di società in relazione alle quali si sono verificate le circostanze di cui al precedente paragrafo (a);
- (iii) sono abilitati alla fornitura di medicinali agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale ed iscritti alla Associazione Provinciale dei Titolari di Farmacia competente per territorio e aderenti a Federfarma;
- (iv) svolgono la propria attività nella forma di imprese individuali ovvero di società di persone;
- (v) non sono stati autorizzati dal Cedente ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9.6 delle condizioni generali applicabili al Contratto di Anticipazione (c.d. *Convenzione sulle Condizioni Generali per le Operazioni con i Farmacisti*);
- (vi) nel caso di persone fisiche, non sono deceduti in data anteriore alla Data di Cessione, ovvero, nel caso di società di persone, non è deceduto in data anteriore alla Data di Cessione il socio che ha la direzione della Farmacia;
- (vii) non hanno trasferito la (o comunque disposto della) titolarità della Farmacia in data anteriore alla Data di Cessione; e
- (viii) alla Data di Cessione, non sono inadempienti nei confronti del Cedente;
2. originare da Contratti di Anticipazione, soggetti alla legge italiana, validamente conclusi e pienamente efficaci e vincolanti, che siano in essere alla Data di Cessione;
 3. originare da Contratti di Anticipazione denominati in Lire Italiane o euro che prevedano un tasso di interesse variabile indicizzato al tasso EURIBOR a tre mesi con un margine di almeno 200 punti base;
 4. essere liberamente cedibili;
 5. essere liberi da vincoli o gravami di alcun genere;
 6. derivare da Contratti di Anticipazione stipulati dal Cedente;
 7. derivare da Contratti di Anticipazione il cui Debitore non sia la Pubblica Amministrazione;
 8. derivare da Contratti di Anticipazione nell'ambito dei quali (i) il Debitore ha conferito al Cedente il Mandato Irrevocabile all'Incasso in relazione alle

somme dovute dalle A.S.L. ai Debitori medesimi e (ii) tale Mandato è valido, efficace e vincolante alla Data di Cessione;

9. essere relativi a DCR ordinarie;
10. essere relativi a DCR per le quali il Debitore ha richiesto il finanziamento dell'intero importo;
11. essere relativi a DCR per le quali, alla Data di Cessione, non si è registrato nessun incasso, ancorché parziale, in linea capitale;
12. essere relativi a DCR il cui importo non è inferiore ad Euro 200;
13. essere relativi a DCR per prestazioni erogate tra il 1° e il 30 Settembre 2006 nell'ambito territoriale della Provincia di Messina con l'esclusione delle DCR di importo superiore a € 158.383,00;
14. essere relativi a DCR per prestazioni erogate tra il 1° e il 31 Ottobre 2006 nell'ambito territoriale delle Province di Agrigento e Messina con l'esclusione, per questa provincia, delle DCR di importo superiore a € 167.014,00;
15. essere relativi a DCR per prestazioni erogate tra il 1° e il 30 Novembre 2006 nell'ambito territoriale delle Province di Catania e Trapani con l'esclusione, per questa provincia, delle DCR di importo superiore a € 160.541,00;
16. essere relativi a DCR per prestazioni erogate tra il 1° e il 31 Dicembre 2006 nell'ambito territoriale delle Province di Caltanissetta, Siracusa con l'esclusione, per questa provincia, delle DCR di importo superiore a € 48.188,00 ed Enna con l'esclusione, per questa provincia, delle DCR di importo superiore a € 60.891,00;
17. essere relativi a DCR per prestazioni erogate tra il 1° e il 31 Gennaio 2007 nell'ambito territoriale delle seguenti Province: L'Aquila, limitatamente alla ASL AQ/2A, Teramo, Chieti, limitatamente alla ASL CH/02, Pescara, Bari, limitatamente alle ASL BA/2A e BA/5A, Brindisi, Foggia, limitatamente alle ASL FG/1A e FG/3A, Taranto, Nuoro, Oristano, Sassari, Cagliari,

Caltanissetta e Trapani con l'esclusione, per questa provincia delle DCR di importo superiore a € 169.573,00.

CF Finance ha inoltre conferito incarico al Cedente affinché, in suo nome e per suo conto, proceda all'incasso dei Crediti in qualità di servicer. In forza di tale incarico i Debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare al Cedente (o estinguere nei suoi confronti) i Crediti nelle forme nelle quali il pagamento (o l'estinzione) dei Crediti era ad essi consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, e comunque in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere in seguito comunicate ai Debitori ceduti. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Quanti hanno stipulato con il Cedente un Contratto di Anticipazione e la relativa Convenzione sulle Condizioni Generali per le Operazioni con i Farmacisti, nonché i loro garanti, successori o aventi causa, al fine di verificare la propria posizione alla luce dei criteri sopra indicati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Credifarma S.p.A., Via dei Caudini 2, 00185 Roma, tel. (06) 444.85.254, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.



Massimo Labonia
(Procuratore) Per CF Finance S.r.l.